

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2501

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEREGO DI CREMNAGO, GELMINI, MARIA TRIPODI, FASCINA, DAL-
L'OSSO, RIPANI, APREA, BAGNASCO, BARATTO, ANNA LISA BARONI,
BATTILOCCHIO, CALABRIA, CAON, CARRARA, CASSINELLI, CATTANEO,
D'ATTIS, D'ETTORE, FIORINI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MAZZETTI,
MULÈ, NAPOLI, NEVI, NOVELLI, ORSINI, PELLA, PENTANGELO,
PETTARIN, PITTALIS, POLIDORI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO,
ROSSELLO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, ELVIRA SAVINO,
SIRACUSANO, SISTO, SQUERI, TORROMINO, VALENTINI**

Istituzione della qualifica di veterano

Presentata il 19 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il veterano è colui che ha partecipato direttamente, per un lungo periodo di tempo, a un conflitto armato. Si tratta, dunque, di un soggetto che ha rischiato la propria vita per il proprio Paese, per difendere i propri connazionali, per cercare di lasciare ai propri figli un mondo migliore. Stiamo parlando di donne e uomini che hanno partecipato a operazioni ad alto rischio e il loro sforzo, il loro lavoro deve essere riconosciuto.

La presente proposta di legge si prefigge, quindi, l'obiettivo di istituire la qua-

lifica di veterano, da attribuire: agli insigniti di ricompense al valor militare di cui all'articolo 1411 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; agli insigniti di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1444 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; alle vittime del terrorismo, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206; a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze speciali e nelle Forze per le

operazioni speciali come operatori per almeno cinque anni; a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate per almeno dieci anni e a coloro che sono stati impiegati nelle missioni internazionali di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 145, per almeno diciotto mesi, purché non abbiano avuto provvedimenti disciplinari. La qualifica di veterano è, altresì, attribuita ai militari vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si tratterebbe di un riconoscimento fondamentale nei confronti di coloro che hanno prestato encomiabile servizio nelle Forze armate facendo fronte a situazioni di estrema rilevanza per il Paese. In considerazione del ruolo svolto dai veterani, viene stabilito che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabiliti i criteri per l'attribuzione della qualifica di veterano (articolo 1).

Considerata la notevole esperienza acquisita direttamente sul campo dai veterani, si ritiene, inoltre, essenziale prevedere adeguati sgravi contributivi per incentivare le imprese ad assumere tali soggetti che, proprio grazie alle loro competenze, possono senz'altro contribuire alla crescita del sistema Paese (articolo 2). A tali fini è anche istituito, presso il Ministero della difesa, un organismo di valutazione delle politiche in materia di inserimento nel mondo del lavoro dei veterani. L'organismo

procede al monitoraggio annuale dell'attuazione della legge e, sulla base delle informazioni rilevate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle altre informazioni disponibili in materia, promuove interventi e iniziative volti a stabilizzare forme di partecipazione dei veterani al mercato del lavoro (articolo 3).

La presente proposta di legge prevede, altresì, l'istituzione dell'Ordine al merito dei veterani. Si tratta di un riconoscimento fondamentale che spetta a soggetti che hanno onorato e onorano il nostro Paese. Il requisito per ottenere l'onorificenza e il numero massimo delle onorificenze che possono essere concesse annualmente sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell'Ordine (articolo 4).

Si prevede, inoltre, il diritto dei veterani a un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico riabilitativo, a cura del Servizio sanitario nazionale (articolo 5), nonché all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (articolo 6).

Infine, allo scopo di rendere il giusto merito alle attività svolte quotidianamente dalle numerose associazioni di veterani esistenti, si prevede il loro riconoscimento da parte dello Stato quali associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro (articolo 7).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della qualifica di veterano)

1. La presente legge istituisce la qualifica di veterano, che è attribuita:

a) agli insigniti di ricompense al valor militare, di cui all'articolo 1411 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) agli insigniti di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1444 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) ai militari vittime del terrorismo, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206;

d) ai militari riconosciuti vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

e) a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze speciali e nelle Forze per le operazioni speciali per almeno cinque anni;

f) a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate per almeno dieci anni e che sono stati impiegati nelle missioni internazionali di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 145, per almeno diciotto mesi, purché non abbiano avuto provvedimenti disciplinari di stato ai sensi dell'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1.

Art. 2.

(Incentivi in materia di occupazione)

1. Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita dai soggetti di cui all'articolo 1, ai datori di lavoro che negli anni 2020 e 2021 assumono veterani è riconosciuto, a richiesta, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo annuo di 6.000 euro, applicato proporzionalmente su base mensile. L'importo dell'incentivo è commisurato al profilo professionale e alla tipologia contrattuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3.

(Istituzione di un organismo di valutazione)

1. Presso il Ministero della difesa è istituito un organismo di valutazione delle politiche in materia di inserimento dei veterani nel mondo del lavoro.

2. L'organismo di cui al comma 1 del presente articolo procede, in particolare, al monitoraggio annuale sull'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 e, sulla base delle informazioni rilevate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle altre informazioni disponibili in materia, promuove interventi e iniziative volti a stabilizzare le forme di partecipazione dei veterani al mercato del lavoro.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministero della difesa provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il Ministro della difesa trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'organismo di cui al comma 1.

Art. 4.

(Istituzione dell'Ordine al merito dei veterani)

1. È istituito l'Ordine al merito dei veterani, di seguito denominato « Ordine »,

destinato a dare una particolare attestazione ai veterani.

2. Il capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

3. L'Ordine è retto da un Consiglio composto da un cancelliere, che lo presiede, e da dieci membri. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa.

4. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. I requisiti per ottenere l'onorificenza e il numero massimo delle onorificenze che possono essere concesse annualmente sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell'Ordine.

6. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

7. I soggetti insigniti dell'onorificenza, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa, hanno il diritto di fregiarsene in occasione delle festività nazionali e di altri importanti eventi.

8. Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

9. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 5.

(Assistenza medico-psicologica riabilitativa)

1. I veterani hanno diritto a un'assistenza medico-psicologica riabilitativa, a cura del Servizio sanitario nazionale, e sono esentati dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

Art. 6.

(Esenzione dalle spese sanitarie)

1. I veterani hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle spese sanitarie per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 7.

(Riconoscimento delle associazioni dei veterani)

1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza le associazioni dei veterani quali associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.

2. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento di cui al comma 1.

PAGINA BIANCA



18PDL0102190